RIFORMA DELLE DIPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Art. 5

Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici

Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformita' all'originale. Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, e' assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessita' di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo
Estremi	Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-203-2017/art-5-edizioni-originali-e-opere-proiettate-in-festival-cinematografici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it